



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Udienza del 08/10/2019

N. 3756/2019

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Milano

quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

e

, con l'Avv.to

, elettivamente domiciliati in

Indirizzo Telematico;

RICORRENTI

contro

SMA SPA

, con l'Avv.to

, elettivamente

domiciliata in

RESISTENTE

OGGETTO: Anticipi sui Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) CCNL Distribuzione Moderna Organizzata

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 09/04/2019 i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, premettevano di essere dipendenti di SMA s.p.a. con le decorrenze, livelli contrattuali e mansioni indicati, che in data 25/01/2013 Federdistribuzione comunicava la cessazione a far data dal 31/12/2013 del CCNL Aziende del Terziario 26/2/2011 nonché di tutta la contrattazione territoriale, che in virtù della clausola di ultravigenza tale contratto veniva applicato sino al 30/03/2015, data di sottoscrizione del nuovo contratto, che SMA rifiutava di applicare il nuovo CCNL applicando quello del 26/2/2011, non





corrispondendo gli aumenti stabiliti dal CCNL 30/03/2015, in attesa della definizione di un nuovo CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata, che nel corso delle trattative Federdistribuzione invitava ad erogare aumenti definiti Anticipi sui Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC), che il nuovo CCNL DMO era stato sottoscritto il 14/12/2018 prevedendo un aumento di € 24,00 a decorrere dal dicembre 2018, che l'art. 20 DMO aveva riformulato l'art. 200 CCNL Commercio prevedendo che nella definizione dei minimi contrattuali di cui alla tabella allegata si era tenuto conto anche degli anticipi sui futuri aumenti contrattuali (AFAC), che tali erogazioni non erano state effettuate in favore dei ricorrenti, che avevano pertanto diritto al pagamento di tali somme, nella misura rispettivamente indicata nelle conclusioni del ricorso.

SMA s.p.a., costituitasi in giudizio, evidenziava che alla scadenza del CCNL TDS 2011 Federdistribuzioni comunicava che le imprese associate avrebbero continuato ad applicare temporaneamente, sino a nuova determinazione, il CCNL 2011, che il CCNL del 2015 non era stato applicato in quanto siglato da un'associazione cui la stessa non aveva conferito mandato, continuando ad applicare il CCNL 2011, che l'invito a corrispondere anticipi sui futuri aumenti contrattuali non era stato ottemperato in attesa della stipula del nuovo CCNL con attribuzione di una tantum, che il CCNL DMO aveva previsto all'art. 20 gli aumenti retributivi mensili ed all'art. 21 l'erogazione di un'una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con il che nulla era dovuto in favore dei ricorrenti che, ad ogni modo, le somme richieste apparivano incongrue.

Il ricorso proposto da _____ e _____ appare fondato e meritevole di accoglimento, nella misura di seguito indicata, per le ragioni che verranno esposte.

Alla cessazione, a far data dal 31/12/2013, del CCNL 26/2/2011, per effetto della clausola di ultravigenza contenuta nell'art. 236 CCNL Commercio, SMA ha continuato a fare applicazione del suddetto contratto sino alla stipula del nuovo contratto CCNL DMO, non facendo applicazione del nuovo CCNL Commercio, stipulato il 30/03/2015, in quanto, come evidenziato nella memoria di costituzione, siglato da Confcommercio, associazione cui la resistente non aveva conferito mandato.

Nelle more delle trattative finalizzate alla stipula da Federdistribuzione di un nuovo CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (CCNL DMO), tale associazione invitava le aderenti alla erogazione, a tutela del potere di acquisto dei lavoratori, di Anticipi sui Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC), nella misura di € 15, da maggio 2016, € 30 da luglio 2017, ed € 16 da gennaio 2018, che non sono stati corrisposti dalla odierna resistente, oggetto di rivendicazione dai lavoratori odierni ricorrenti.





La fonte negoziale di tale diritto appare rinvenibile nell'art. 20 CCNL DMO 18/12/2018 nella quale, nel contemplare la misura degli aumenti retributivi mensili, si evidenzia come, **nella definizione dei minimi contrattuali si è tenuto conto degli AFAC**, parametrati al IV livello, **la cui regolare erogazione**, ad opera delle aziende associate a Federdistribuzione, **alle rispettive scadenze**, **viene espressamente qualificato alla stregua di obbligo**, **sino al mese di gennaio 2019, data di entrata in vigore dei nuovi minimi contrattuali**.

Né il successivo art. 21, che disciplina l'erogazione di un'una tantum, alle scadenze di febbraio 2019 e marzo 2020, appare inficiare l'individuazione dell'obbligo di SMA di erogare gli AFAC per il periodo precedente, dovendosi riferire, ad una lettura sistematica e coordinata, che eviti distonie tra disposizioni consecutive, l'inciso secondo cui non è dovuta alcuna ulteriore spettanze economica riferita o riferibile a eventuali periodi di carenza o vacanza contrattuale a qualsivoglia titolo, alle spettanze economiche diverse dagli AFAC, riconosciuti come obbligatori, per gli aderenti a Federservizi, dalla disposizione immediatamente precedente.

Per quanto sopra, la domanda appare accoglibile nella inferiore misura di € 1.363,00 per il ricorrente _____, ed € 1.575,88 per il ricorrente _____, risultando fondata l'eccezione di parte resistente in ordine alla erroneità dei conteggi, avendo gli stessi ricorrenti riconosciuta l'intervenuta erogazione dell'AFAC del mese di dicembre 2018 (cfr. punto 18 del ricorso). La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna SMA s.p.a. al pagamento di € 1.363,00 in favore di _____, ed € 1.575,88 in favore di _____, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, e delle spese di lite, che liquida in € 2.700 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.

Milano, 8/10/2019

Il Giudice

